



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

Sezione civile

Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,

nella procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 66 e ss CCII introdotto da **CINZIA BERTOLINI**, nata a Roma il 06.05.60 c.f. BRT CNZ60E46H501L, e **SOVERCHIA ALBERICO**, nato a Roma il 19.05.65 c.f. SVRLRC65E19H501D, entrambi residenti a [REDACTED], con gli Avv.ti Andrea MORODER e Marco ALESANDRINI, con l'ausilio dell'O.C.C. nominato Dott. Andrea MUZZONIGRO;

visto il provvedimento di assegnazione del 10/12/2024;

osservato che la documentazione allegata nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC consentono di evidenziare che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCI, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza,

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" dei debitori ricorrenti e dunque di "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" (art 2 c. 1 lett. e);

rilevato in proposito che il Sig. Soverchia è soggetto lavoratore dipendente della ditta PEP Logistic di Torino e percepisce una retribuzione mensile pari a circa € 1.450,00, non svolge né risulta aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere e in genere non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCI;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*;

ritenuto nella specie come dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nonché dalla relazione depositata dall'OCC sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);



osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che il ricorrente abbia determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che la maggior parte delle obbligazioni risulta essere stata assunta in un periodo in cui il nucleo familiare poteva contare su un reddito idoneo ad onorare gli impegni venuto parzialmente meno il quale a causa del peggioramento delle condizioni di salute della Sig.ra Bertolini hanno iniziato a manifestarsi segnali di crisi ulteriormente aggravatisi nel corso degli anni successivi;

rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che in base alla proposta di accordo depositata dalla ricorrente, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva pari ad € 72.885,87 quanto alla debitrice BERTOLINI ed € 62.218,34 quanto al debitore SOVERCHIA, si prevede di distribuire ai creditori la somma complessiva di € 24.460,00, di cui € 11.500,00 relativi alla massa attiva BERTOLINI, derivanti da finanza esterna messa disposizione di un familiare, con pagamenti dilazionati nell'arco di quattro anni, ed € 12.960,00 afferenti alla massa attiva SOVERCHIA derivanti dalla quota di reddito futuro eccedente quanto necessario al sostentamento del proprio nucleo familiare sempre nell'arco di quattro anni dall'eventuale omologa dell'accordo

La proposta prevede, in particolare:

1. il pagamento integrale delle spese di procedura per compensi dell'OCC e dei legali che assistono ripartite tra i ricorrenti in proporzione rispetto alle rispettive masse attive;
2. il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
3. Pagamento stralciato, con il residuo attivo, degli altri creditori, in una percentuale che si stima nel 9,50% quanto alla massa afferente la debitrice Bertolini (per un totale di € 6.922,95 a fronte del debito complessivo di € 72.885,87) e nel 2,75% quanto alla massa del debitore Soverchia (per un totale di € 1.712,11 a fronte di un'esposizione debitoria pari ad € 62.218,34);

evidenziato che, in base alla proposta di accordo, il debitore Bertolini provvederà ai pagamenti mediante versamento dell'importo complessivo di € 11.500,00 di cui € 1.500,00 entro 15 giorni dall'eventuale omologa e i restanti € 10.000,00 a mezzo n.8 bonifici semestrali di pari importo € 1.250,00 da versarsi a partire dalla data dell'omologa; il debitore Soverchia provvederà ai pagamenti nel termine di 48 mesi dall'eventuale omologa mediante il versamento della somma mensile di € 270,00; i pagamenti ai creditori saranno effettuati con cadenza annuale entro il 31.12 di ogni anno a partire dall'anno di omologa.

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

P.T.M.



visto l'art. 70 CCI

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche si opus individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, 19/12/2024

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

